

REGOLAMENTO FUNZIONI E MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL COMITATO DEI PARENTI

del

Centro Residenziale Anziani Santa Colomba (Residenze Protette „Casa Aura“ e „Casa Roverella“)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 318 del 19 dicembre 2023

ART. 1

Funzioni e compiti del Comitato dei Parenti

Il Centro Residenziale Anziani (CRA) „Santa Colomba“, comprendente le Residenze Protette per anziani non autosufficienti denominate „Casa Aura“ e „Casa Roverella“ garantisce la presenza organica e significativa dei familiari degli ospiti alla vita delle residenze e alla valutazione della qualità degli ospiti attraverso la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari denominato “Comitato dei Parenti”, d’ora in avanti detto “Comitato”.

Il Comitato svolge compiti di:

- collaborazione con la struttura per migliorare la qualità del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni agli ospiti e alle famiglie;
- promozione di azioni ed iniziative integrative al fine di elevare la qualità di vita degli ospiti.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti esistenti all’interno delle strutture. La costituzione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 2

Composizione del Comitato dei Parenti

Il Comitato è composto da 22 persone espresse in numero di 2 per ogni nucleo di cui n. 8 persone per Casa Aura e n. 14 per Casa Roverella individuate fra i parenti degli ospiti delle 2 strutture, più ulteriori membri supplenti in numero massimo di 11.

Il vincolo di parentela è quello previsto dall'art.77 del Codice Civile.

Gli ospiti che non hanno familiari propri, possono farsi rappresentare, nella elezione del Comitato, mediante delega a persona di comprovata conoscenza della Direzione.

ART. 3

Elezione del Comitato

L'assemblea dei familiari degli ospiti, convocata la prima volta su invito della Direzione delle strutture, affinché scelga i propri rappresentanti, si riunisce in sessione ordinaria ed elegge nell'ambito della stessa i membri del Comitato. L'assemblea costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei propri rappresentanti. L'assemblea può eleggere il Comitato anche con voto palese, per alzata di mano, esprimendosi democraticamente su candidature proposte

I familiari degli ospiti impossibilitati a partecipare all'assemblea possono delegare altri familiari.

Ai fini della validità elettiva, l'assemblea dei familiari dovrà essere, in prima convocazione, numericamente rappresentativa della metà dei familiari degli ospiti del CRA. In seconda convocazione l'assemblea dei familiari ha validità elettiva qualunque sia il numero dei presenti, tenuto conto anche delle deleghe dei familiari non presenti. E' ammessa una sola delega per ogni

familiare.

Il familiare conserverà la sua qualità fintanto che l'ospite risiederà nella struttura.

In presenza di un amministratore di sostegno o tutore legale, saranno costoro che avranno titolo per rappresentare l'ospite o per delegare formalmente altra persona a questa funzione.

L'assemblea costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato così eletto. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente e del Segretario. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Il Segretario predispone il verbale delle sedute .

ART. 4

Rinuncia e sostituzione dei membri del Comitato

Qualora un componente del Comitato venisse a cessare dalle funzioni per qualsiasi motivo, il Comitato provvede alla sua sostituzione con un altro dei membri supplenti.

ART. 5

Norme disciplinari

L'appartenenza al Comitato non costituisce di per sè titolo di privilegio nei confronti degli altri familiari. I membri del Comitato sono tenuti al rispetto delle regole del CRA Santa Colomba. L'assemblea può revocare il mandato ad un membro del Comitato qualora non sia ritenuto idoneo.

ART. 6

Nomina del Presidente e del Segretario

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente ed il Segretario.

Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

ART. 7

Funzioni del Presidente

Le funzioni del Presidente sono:

- Mantenere i rapporti tra il Comitato e le Direzioni delle strutture
- Farsi portavoce presso la Direzione della struttura delle problematiche relative agli ospiti ed ai familiari
- Convocare, previo avviso scritto alle Direzioni delle strutture, l'assemblea costitutiva per procedere alla designazione del nuovo Comitato o alla sostituzione dei rappresentanti dimissionari

ART. 8

Funzioni del Segretario

Le funzioni del Segretario sono:

- Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni delle Direzioni delle strutture
- Attuare le procedure per la convocazione del Comitato, nonchè dell'assemblea costitutiva
- Redigere e custodire i verbali delle riunioni

ART. 9

Rapporti tra Comitato e Direzione della struttura

Il Presidente del Comitato farà pervenire alla Direzione delle strutture comunicazione scritta (anche tramite mail) della data, dell'ora e dell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato con almeno 15 giorni di preavviso.

Qualora si ritenesse necessaria la presenza di un rappresentante di direzione delle 2 strutture nella

riunione del Comitato, dovrà essere inoltrata richiesta alle Direzioni delle strutture interessate..
Il Presidente del comitato invierà alle Direzioni delle strutture copia del verbale delle riunioni.

ART. 10

Modalità di funzionamento del Comitato

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 8 membri più il Presidente.

Ordinariamente le riunioni sono in presenza; il Presidente, valutate particolari circostanze, può convocare il comitato anche on-line.

Le sedute del Comitato sono riservate ai componenti. Il Presidente, su mandato del Comitato, può invitare a singole riunioni figure esterne (esperti, operatori, altri familiari etc) utili all'approfondimento di singole tematiche all'ordine del giorno.

Il Comitato nella prima riunione di insediamento verbalizzerà le regole operative del proprio funzionamento approvate a maggioranza semplice dei presenti, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

I componenti del Comitato si impegnano a partecipare con regolarità alle sedute.

Il Segretario del Comitato provvederà a richiedere alle Direzioni delle strutture idonea sede per le riunioni.

La tempistica delle riunioni sarà stabilita dal Presidente; devono essere previste non meno di due riunioni per ogni anno solare.

In caso di parità nella votazione il Presidente assumerà la decisione.

ART. 11

Durata del Comitato

Il Comitato resta in carica tre anni.

Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente dovrà stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'assemblea costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

ART. 12

Incompatibilità con gli incarichi

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori pubblici, i componenti della Azienda Sanitaria, i dipendenti ed i dirigenti della struttura.

ART. 13

Spese

Sono a carico delle strutture le sole spese generali di funzionamento del Comitato, (uso locali, avvisi, comunicazioni ai componenti etc).